

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 26 ottobre 2011)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ELISABETTA FOSCHI

sulla proposta di legge n. 134

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 ottobre 2011

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 4 novembre 2011)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 4 novembre 2011 ha esaminato la proposta di legge n. 134/11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente "Disciplina dell'attività di tintolavanderia";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Sauro Lombardi;

Vista la relazione di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente atto;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

a condizione che vengano inserite le seguenti modifiche :

1) all'articolo 3:

a. al comma 1, le parole "è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio" siano sostituite dalle seguenti "è subordinato alla presentazione della SCIA al Comune nel cui territorio insiste l'esercizio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)"

b. dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente:

2.bis Il responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia. In caso di malattia, maternità o altro temporaneo impedimento del responsabile tecnico superiore ad un mese, deve essere data immediata comunicazione al Comune, indicando il nominativo del responsabile tecnico temporaneamente designato."

2) all'articolo 4:

a. al comma 1 e al comma 3, dopo le parole "Comune" siano aggiunte le seguenti " , tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), "

b. il comma 4 sia cassato;

3) all'articolo 5, il comma 1, sia integrato come segue: "1. Il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, regolamenta i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo le disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) ed in particolare:

a) i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività;

b) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, nonché delle tabelle degli orari e dei turni di chiusura.

Il Presidente

Matteo Ricci

ALLEGATO A

La proposta di legge n. 134/11, in materia di "Disciplina dell'attività di tinta lavanderia", in attuazione della Legge 22 febbraio 2006, n. 84, definisce i criteri generali per le iniziative di formazione professionale e detta disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali in merito.

La proposta di legge n. 134/11 rispetta le norme di principio di cui alla legge 84/2006 e recepisce il dettato dell'articolo 79 del d.lgs 26 marzo 2010, n. 59, in materia di SCIA e pertanto sulla stessa deve sicuramente esprimersi una valutazione positiva.

D'altra parte non sfuggono ulteriori considerazioni sulla proposta di legge da porre all'attenzione ed in particolare:

- la modifica del comma 1 dell'articolo 3 si ritiene opportuna, in quanto riportando la medesima formulazione già utilizzata nella l.r. 7/2011, si evita di ingenerare un qualsiasi dubbio interpretativo sulla disposizione della proposta di legge e si rendono le norme di livello regionale, successive al d.p.r. 160/2011, adeguate al d.p.r. stesso;
- l'aggiunta del comma 2 bis all'art. 3 si ritiene opportuna, in quanto è finalizzato a garantire la presenza effettiva del soggetto in possesso dei requisiti professionali all'interno dell'esercizio sede di attività, in analogia a quanto la stessa norma regionale in materia di acconciatori ed estetiste ha previsto per il responsabile tecnico (l.r. 17/07). La proposta di prevedere l'obbligo di presenza del responsabile tecnico all'interno del locale di esercizio è tesa, inoltre, a garantire una maggiore possibilità di controllo e di intervento da parte degli organi di controllo di livello locale;
- la modifica all'articolo 4, commi 1 e 3, si ritiene opportuna, in quanto il d.p.r. 160/2011 individua "il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59... Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività... sono presentati esclusivamente in modalità telematica, ..., al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività...". Considerando che l'attività di tintolavanderia rientra sicuramente tra quelle di cui al d.lgs. 59/2010 e che le comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, della proposta di legge rientrano sicuramente tra quelle concernenti l'attività, si ritiene opportuno modificare la proposta di legge, aggiungendo il riferimento al SUAP, ciò in quanto anche le comunicazioni devono essere presentate al SUAP;
- la modifica all'articolo 4, cassando il comma 4, il quale prevede che "Il titolare dell'attività comunica al Comune la sospensione dell'attività, indicandone la data di ripresa. Al termine del periodo di sospensione l'attività si intende riavviata, salvo diversa disposizione", si rende opportuna, in quanto la stessa disposizione risulta inutilmente inserita se contestualmente non viene introdotta una nuova disposizione che imponga la decadenza della SCIA in caso di sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a quello normativamente previsto, come ad esempio prevede l'articolo 13, c. 8, lettera b) della l.r. 27/09 per l'esercizio di vicinato;
- la modifica all'articolo 5, cassando sostanzialmente la lettera b) del comma 1, la quale prevede che "Il Comune, ..., regola in particolare:
 - b) i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività, anche in riferimento alle diverse zone del territorio comunale", si rende opportuna, in quanto il requisito dimensionale dei locali di esercizio non può considerarsi compatibile con l'articolo 12 del d.lgs. 59/10, in quanto non rientra in nessuna delle fattispecie indicate nella norma stessa, né con le disposizioni di cui all'articolo 10, c. 1 del d.lgs. 59/2010, il quale prevedendo che "...l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie". Da quanto sopra si ritiene che gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi per i consumatori e delle condizioni di accessibilità ai servizi medesimi sono meglio raggiungibili attraverso la previsione di forme di agevolazioni pubbliche a vantaggio delle attività insediate o da insediare nel territorio Comunale.

In definitiva, sulla proposta di legge 134/11, predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 84/2006 e dell'articolo 79 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché alle disposizioni in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al d.p.r. 160/2010, deve esprimersi un parere favorevole, proponendone alcune modifiche che sono finalizzate a meglio adeguare le disposizioni della proposta di legge alle stesse norme nazionali, con particolare riferimento al d.p.r. 160/2010, evitare disposizioni inutili e migliorare le possibilità di controllo da parte degli organi competenti, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio all'utente.

Testo proposto**Art. 1**
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'attività di tintolavanderia, così come definita dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

Art. 2
(Competenze della Regione,
delle Province e dei Comuni)

1. Spetta in particolare alla Giunta regionale:
- identificare i diplomi inerenti l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006;
 - definire i contenuti dei programmi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 84/2006, nonché le modalità di svolgimento degli esami;
 - approvare le disposizioni per lo sviluppo del settore, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 84/2006, al fine di migliorare la qualità dei servizi per il consumatore e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;
 - promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 84/2006;
 - approvare i modelli per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) previste dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge 84/2006, la Giunta regionale si avvale del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione). Il Comitato medesimo esprime parere sulle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

3. Spetta in particolare alle Province:

- autorizzare le iniziative di formazione professionale predisposte sulla base dei pro-

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto)

Identico

Art. 2
(Competenze della Regione,
~~delle Province e dei Comuni~~)

1. Spetta **Compete**, in particolare, alla **Giunta regionale Regione**:

- Identica**
- definire i contenuti **tecnico-culturali** dei programmi **e dei corsi** relativi alle iniziative di formazione professionale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 84/2006, nonché le modalità di svolgimento degli esami;
- approvare le **disposizioni modalità** per lo sviluppo del settore, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 84/2006, al fine di migliorare la qualità dei servizi per il consumatore e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;
- Soppressa**
- Soppressa**

1 bis. La Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 1 e approva i modelli per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) previste dalla legge.

1 ter. La Giunta regionale promuove la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 84/2006.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge 84/2006, la Giunta regionale si avvale del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione). Il Comitato medesimo esprime parere ~~sulle disposizioni~~ **sull'atto della Giunta regionale** di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

3. Soppresso

grammi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo;

- b) rilasciare l'abilitazione professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 84/2006.

4. Spetta in particolare ai Comuni:

- a) accertare il conseguimento del periodo di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), della legge 84/2006;
- b) accertare il possesso del diploma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 84/2006;
- c) approvare il regolamento di cui all'articolo 5;
- d) esercitare la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 6;
- e) applicare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 7.

Art. 3

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.

2. Nella SCIA deve essere indicato il responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge

4. Soppresso

Art. 2bis

(Competenze delle Province e dei Comuni)

1. Compete, in particolare, alle Province:

- a) autorizzare le iniziative di formazione professionale predisposte sulla base dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- b) rilasciare l'abilitazione professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 84/2006.

2. Compete, in particolare, ai Comuni:

- a) accertare il conseguimento del periodo di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), della legge 84/2006;
- b) accertare il possesso del diploma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 84/2006;
- c) approvare il regolamento di cui all'articolo 5;
- d) esercitare la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 6;
- e) applicare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 7.

Art. 3

(Esercizio dell'attività)

1. Identico

2. Nella SCIA deve essere indicato il responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, comma 2,

84/2006, che opera ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge.

3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

4. Copia della SCIA è esposta nei locali destinati all'esercizio dell'attività.

5. L'ampliamento dei locali, il trasferimento in altra sede o la designazione di un nuovo responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

Art. 4

(Trasferimento, sospensione e cessazione dell'attività)

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla data di trasferimento, fatto salva la necessità di presentare una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

2. Il Comune, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle disposizioni della legge 84/2006, della presente legge o del regolamento comunale di cui all'articolo 5, può sospendere l'attività, previa diffida all'interessato ad adeguarsi, secondo le procedure e i termini stabiliti nel regolamento comunale medesimo. Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto a ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

3. La cessazione dell'attività da parte del titolare è comunicata al Comune entro trenta giorni.

4. Il titolare dell'attività comunica al Comune la sospensione dell'attività, indicandone la data di ripresa. Al termine del periodo di sospensione l'attività si intende riavviata, salvo diversa comunicazione.

Art. 5

(Regolamento comunale)

1. Il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, regola in particolare:

- a) i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività;
- b) i requisiti dimensionali dei locali impiegati nel-

della legge 84/2006, che ~~opera~~ **svolge l'attività prevalentemente e professionalmente nella sede dell'impresa** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge.

3. **Identico**

4. **Identico**

5. **Identico**

Art. 4

(Trasferimento, sospensione e cessazione dell'attività)

Identico

Art. 5

(Regolamento comunale)

1. Il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, regola **i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ed** in particolare:

a) **Identica**

b) **Identica**

- l'esercizio dell'attività, anche in riferimento alle diverse zone del territorio comunale;
- c) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo le disposizioni regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, nonché delle tabelle degli orari e dei turni di chiusura.

Art. 6
(*Vigilanza e controlli*)

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.

2. Il Comune accerta in particolare il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, comma 2, da parte del soggetto indicato come responsabile tecnico.

Art. 7
(*Sanzioni amministrative*)

1. Per le violazioni di seguito riportate si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste nei limiti minimi e massimi indicati:

- a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
- b) per lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio: da euro 500,00 a euro 1.000,00;
- c) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
- d) per l'esercizio dell'attività in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: da euro 1.000,00 a euro 5.000;
- e) per la mancata presentazione della SCIA in caso di ampliamento dei locali: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
- f) per la mancata presentazione della SCIA in caso di trasferimento in altra sede: da euro 1.000,00 a euro 4.000,00;
- g) per la mancata esposizione di copia della SCIA nei locali destinati all'attività: da euro 250,00 a euro 500,00;
- h) per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
- i) per la mancata osservanza degli orari e

c) **Soppressa**

d) **Identica**

Art. 6
(*Vigilanza e controlli*)

Identico

Art. 7
(*Sanzioni amministrative*)

Identico

turni di chiusura: da euro 250,00 a euro 1.000,00;

- l) per l'omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 250,00 a euro 800,00;
- m) per la mancata comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge segnalano entro i due anni successivi al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

2. La Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni adottano o adeguano il regolamento di cui all'articolo 5 entro sei mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 84/2006.

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. Identico

2. La Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e, b) **e comma 1 bis**, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Identico

4. Identico